


# COMUNE DI BLENIO



## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI BLENIO

## **Art. 1 Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale, gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

## **Art. 2 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Blenio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

## **Art. 3 Definizioni**

### a. Videosorveglianza dissuasiva

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

<sup>2</sup>La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup>L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

### b. Videosorveglianza osservativa

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>2</sup>La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

## **Art. 4 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

## **Art. 5 Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

## **Art. 6 Principi**

<sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

#### **Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 8 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup>Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni.

<sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

#### **Art. 9 Organo responsabile**

<sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento approvato in data 19.12.2016 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
Denis Vanbianchi

Il Segretario:  
Stefano Bruni

Gli scrutatori:

Guido Degiorgi

Nancy Rigozzi

Il presente Regolamento è stato:

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24.10.2022
- Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 09.02.2023 (decisione 004342)